Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma** — Lunedì 10 Agosto — **Numero 187**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **126** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Volendo regolare la materia della precedenza tra le varie cariche e dignità della Colonia Eritrea in modo conforme a quello che fu messo in vigore nel Regno col R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina, Reggente per *interim* il Ministero degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea si segue l'ordine indicato nelle categorie seguenti:

Categoria I.

Governatore della Colonia - Governatore interinale, rappresentante del Governatore, quali che siano i loro gradi personali.

Categoria II.

Prefetto Apostolico.

Categoria III.

Comandante delle R. truppe - Comandante interinale.

Categoria IV.

Colonnelli - Capitani di vascello.

Categoria V.

Direttore di Governo.

Categoria VI.

Presidente del tribunale d'appello - Procuratore del Re.

Categoria VII.

Tenenti colonnelli - Capitani di fregata.

Categoria VIII.

Commissari regionali - Ufficiali coloniali di prima categoria o di prima e seconda classe, non aventi cariche speciali.

Categoria IX.

Sostituto avvocato fiscale militare-Maggiori - Capitani di corvetta.

Categoria X.

Membri del Consiglio di commercio di nomina governatoriale.

Categoria XI.

Giudici regionali.

Categoria XII.

Capo del Genio civile.

Categoria XIII.

Capitani - Tenenti di vascello.

Categoria XIV.

Ufficiali coloniali di prima categoria e di terza classe non aventi cariche speciali. Residenti che non siano ufficiali dell'esercito in attività di servizio - Capo del servizio di dogana e di porto - Capo del servizio di posta e telegrafo - Tesoriere della Colonia - Sanitari regionali - Ufficiali coloniali di prima categoria e di quarta classe non aventi cariche speciali.

Categoria XV.

Tenenti - Sottotenenti di vascello - Ufficiali coloniali di prima categoria e di quinta classe non aventi cariche speciali.

Categoria XVI.

Sottotenenti - Guardie marine - Capotecnico e farmacista militare.

Art. 2.

Quando taluno riveste una carica, per la quale l'ordine di precedenza è superiore a quello spettante al suo grado, la precedenza è determinata dalla carica ch'egli copre. Viceversa se taluno riveste una carica per la quale l'ordine di precedenza è inferiore a quello spettante al suo grado, la precedenza è determinata dal grado. Per gli ufficiali delle RR. truppe si tiene conto esclusivamente del grado senza considerare gli speciali incarichi loro affidati anche se tali incarichi sono di carattere civile.

Art. 3.

Nel concorso di due persone rivestite di pari grado, precede la più anziana nel grado: se l'anzianità è uguale, precede il seniore.

Art. 4.

Per i funzionari della madre patria inviati in missione nella Colonia, senza che vi coprano speciali cariche, e per gl'insigniti di grado o dignità, dimoranti per qualsiasi ragione nella Colonia, si provvede per via di assimilazione basandosi sulle disposizioni del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 346 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di vice-console presso il Nostro Consolato di Nizza coll'obbligo di tenere residenza a Monaco è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro Consolato in Monaco con giurisdizione nel territorio del Principato di Monaco.

Art. 3.

Il predetto Nostro Consolato di Monaco sarà retto da un ufficiale consolare di prima categoria, al quale verrà corrisposto l'annuo assegno locale di lire seimila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 347 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª);

Veduto l'articolo 4 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduta la legge del 2 luglio 1902, n. 238;

Veduti i Nostri decreti 2 luglio 1902, n. 239, 25 settembre 1902 n. 433, e 12 dicembre 1902, n. 520;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento approvato con Nostro decreto del 6 giugno 1901, n. 210, è sostituito quello qui unito, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

I quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri, istituiti con l'articolo 10 della succitata legge 2 luglio 1902, n. 238, avranno sede in Ancona, Bologna, Torino e Verona e saranno a tutti gli effetti previsti dal regolamento approvato col Nostro decreto 10 luglio 1902, n. 338, considerati come laboratori chimici compartimentali delle Gabelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri

TITOLO I.
Denunzia e verificazione delle fabbriche

Art. 1.

Chi intende produrre zuccheri, qualunque sia la materia adoperata, deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza la relativa denunzia, almeno un mese prima di iniziare qualsivoglia operazione, salvo il disposto dell'art. 3.

La denunzia deve essere in doppio originale, firmata e corredata da una pianta topografica della fabbrica, e deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) persona, ditta o società esercente la fabbrica e suo rappresentante;

b) Comune o località ove sarà attivata la fabbrica;

c) locali costituenti la fabbrica ed uso al quale ciascuno sarà destinato, con riferimento alla pianta topografica;

d) numero e capacità dei vasi e degli apparecchi; numero e potenza delle caldaie e delle macchine di ogni sorta;

e) natura delle materie da lavorarsi, sistema e processo di avorazione.

La denunzia è obbligatoria anche da parte di chi intenda limitarsi a produrre o rilavorare comunque, ovvero ad adoperare in industrie diverse dalla produzione dello zucchero, sughi o sostanze zuccherine aventi meno di 63 di quoziente di purezza, senza estrarne zucchero o far loro acquistare un quoziente di purezza maggiore.

Art. 2.

Un originale della denunzia, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentata e del bollo dell'Ufficio, si restituisce all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

Art. 3.

Prima di presentare la denunzia di cui all'articolo 1 potrà il fabbricante, esibendo all'Ufficio tecnico apposita dichiarazione scritta in doppio originale, far funzionare a vuoto le macchine e gli apparecchi a scopo di esperimento.

Uguale facoltà è accordata al fabbricante per esperimenti o lavaggi che intendesse compiere in seguito, durante le inattività della fabbrica.

La dichiarazione di cui al presente articolo dovrà essere consegnata all'Ufficio tecnico almeno cinque giorni prima di iniziare gli esperimenti od i lavaggi.

Art. 4.

Il fabbricante dovrà:

a) collocare all'esterno dell'ingresso principale della fabbrica un'iscrizione a grandi caratteri che ne indichi l'esistenza;

b) contrassegnare con numeri romani, in modo durevole e visibile, tutti i locali ed i magazzini;

c) chiudere tutti i corpi di fabbrica costituenti l'opificio dentro un'unica cinta formata da un muro o da un solido reticolato di ferro con maglia di apertura non superiore a 25 centimetri quadrati, l'uno o l'altro di altezza non minore di metri 2.50.

Quando uno o più muri della fabbrica costituiscano parte della cinta, oppure sieno distanti da questa meno di 5 metri, tutte le aperture verso l'esterno di tali muri devono essere munite d'inferriata e reticella metallica a fitte maglie.

Tutti i locali ove si fa la separazione degli zuccheri dai sciroppi o si manipola in qualsiasi modo zucchero solido, o si conservano sciroppi e bassi prodotti, non devono avere comunicazione col resto della fabbrica altrimenti che per il numero di passaggi o varchi speciali necessari, a giudizio dell'Ufficio tecnico di finanza, per l'esercizio della fabbrica; inoltre tutte indistintamente le aperture di finestre dei detti locali devono essere munite di reticelle metalliche a fitte maglie. Negli stessi locali la Finanza potrà procedere al suggellamento di tubi, apparecchi, od altro, che ritenesse opportuno per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

d) destinare, per la custodia dello zucchero schiavo di tassa, appositi magazzini fra loro comunicanti, anche non annessi ai locali di lavorazione, purchè compresi nel recinto della fabbrica ed a distanza almeno di 5 metri dalla cinta. Ogni magazzino o gruppo di magazzini non potrà avere più di due accessi, uno per l'introduzione e l'altro per l'estrazione dello zucchero.

e) apprestare un locale od un armadio per riporvi i campioni prelevati dagli agenti della finanza;

f) provvedere la fabbrica:

della bilancia automatica per la pesatura della materia prima da passarsi alla lavorazione. Tale bilancia sarà sottoposta alle verificazioni ed al controllo degli agenti di finanza, e le riparazioni eventualmente occorrenti saranno fatte a spese del fabbricante;

degli occorrenti pesi a bilico o stadere, debitamente verificati dall'Ufficio metrico e collocati opportunamente per la pesatura;

g) limitare il numero delle porte d'ingresso al corpo di fabbrica e dei varchi speciali del recinto a quello strettamente necessario per l'esercizio dell'industria;

h) mettere a disposizione degli impiegati e degli agenti dell'Amministrazione, nel recinto della fabbrica e nel posto più adatto per la vigilanza, un locale fornito dei necessari mobili per uso d'ufficio ed una stanza sufficientemente ampia e convenientemente arredata per la pernottazione.

Art. 5.

Entro otto giorni dalla presentazione della denunzia prescritta dall'articolo 1, l'Ufficio tecnico di finanza procede, in contraddittorio dell'interessato, o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica.

All'uopo, l'Ufficio deve riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia, ed accertare che la fabbrica soddisfaccia a tutte le condizioni specificate nell'articolo 4.

L'Ufficio deve inoltre far munire, a spese del fabbricante, le porte dei magazzini di deposito dello zucchero, di una seconda serratura, la cui chiave rimarrà in possesso della Finanza.

Per le fabbriche, che si limitano alla produzione, rilavorazione od impiego dei sughi o sostanze zuccherine senza estrarne zucchero, basterà che l'Ufficio constati, mediante verbale, le condizioni dei locali e della lavorazione, in base alla denunzia presentata.

Art. 6.

Ove la fabbrica non si trovi nelle condizioni richieste, il delegato dell'Ufficio tecnico di finanza, indica per iscritto entro tre giorni all'interessato gli adattamenti e le nuove opere che deve eseguire.

Se l'impianto della fabbrica non è compiuto, viene sospesa la verificazione.

Gli adattamenti e le opere ingiunte al fabbricante devono essere da lui compiute a sue spese.

Spetta al fabbricante di dare avviso all'Ufficio della esecuzione degli adattamenti e delle opere ingiunte, ovvero della ultimazione dei lavori di impianto della fabbrica. Entro cinque giorni successivi all'avviso, l'Ufficio provvederà perchè sia compiuta la verificazione. Saranno a carico del fabbricante le spese d'ogni ulteriore

accesso, che occorresse, qualora l'impianto della fabbrica non fosse stato ultimato all'epoca del secondo accesso, ovvero non fossero state eseguite le prescrizioni dell'Ufficio. Fino a che la fabbrica non si trovi nelle condizioni prescritte, l'Ufficio tecnico non ne permette l'esercizio.

Art. 7.

Dei risultati della verificazione si fa constare mediante verbale in doppio originale, da firmarsi dal delegato dell'Ufficio e dall'interessato o dal suo rappresentante.

Uno degli originali è consegnato all'interessato medesimo od al suo rappresentante, i quali hanno l'obbligo di custodirlo, insieme con la denunzia, nella fabbrica e di presentarlo agli Agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 8.

I fabbricanti di zucchero e di sughi zuccherini sono obbligati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nel verbale di verificazione.

Le innovazioni d'ogni specie, che si volessero apportare allo stato di cose risultante dalla denunzia e dal verbale, devono essere dichiarate per iscritto al detto Ufficio, e non possono attuarsi senza averne riportata autorizzazione pure per iscritto.

L'Ufficio tecnico procede, entro breve termine, alle necessarie constatazioni e compila processo verbale suppletivo.

TITOLO II.

Dichiarazione di lavoro e cauzione

—

Art. 9.

Almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza dichiarazione in doppio originale, scritta senza cancellature od alterazioni, indicando:

a) il giorno in cui avrà principio il lavoro;

b) la natura della materia prima da impiegarsi;

c) la quantità massima dello zucchero che in qualunque momento potrà trovarsi nel magazzino.

A corredo della dichiarazione deve esistere la prova che il fabbricante abbia prestata la cauzione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge del 2 luglio 1902, n. 238, in ragione della quantità di zucchero di cui alla lettera *c*), considerandolo di 2ª classe, e che tale cauzione sia stata accettata dall'Intendente di finanza.

Nel caso previsto dall'articolo 6 della legge suddetta, per la rilavorazione nelle fabbriche dei melazzi e delle altre sostanze zuccherine, come pure per la rilavorazione degli zuccheri soggetti a tassa, dovrà presentarsi dichiarazione di lavoro a norma del 1° comma del presente articolo.

Durante la rilavorazione dei melazzi o di altre sostanze zuccherine non è ammessa la presenza nella fabbrica di zuccheri liberi da tributo. Per la rilavorazione di detti melazzi e sostanze zuccherine ed anche in appresso per la custodia dello zucchero ottenuto e per il pagamento della relativa tassa, le raffinerie si considerano, a tutti gli effetti del presente regolamento, come fabbriche.

Terminata la lavorazione dichiarata, si fa lo scarico corrispondente dalla dichiarazione o dall'inventario dei quali all'articolo 14, ed, ove del caso, anche dalle bollette di cauzione di cui all'articolo 16.

La rilavorazione di zuccheri liberi di tassa dovrà essere eseguita con dichiarazione a parte ed i periodi di tempo separati e distinti; in modo che non esistano in fabbrica altri zuccheri o sostanze zuccherine.

La dichiarazione di lavoro è pure obbligatoria per coloro che si limitano a produrre o a rilavorare o ad impiegare in industrie sughi zuccherini, senza estrarne zucchero, ma essa dovrà contenere soltanto le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 10.

La cauzione è data mediante deposito, alla Cassa dei depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

Può essere anche prestata mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'Intendente di finanza sotto la propria responsabilità, ovvero con prima ipoteca, accettata del pari dall'Intendente, sopra beni stabili, compresa la fabbrica ed i macchinari, purchè questi ultimi appartengano al proprietario dell'area e dei locali sopraedificati.

I titoli tanto al portatore, quanto nominativi, sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

I mallevadori possono essere persone fisiche o giuridiche anche non domiciliate nella giurisdizione della Corte d'appello e la loro solvenza non è necessario che sia misurata in base all'articolo 1905 del Codice civile.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca è accertato dall'Ufficio tecnico di finanza mediante stima sommaria. Se l'interessato non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione, col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra esso e l'Intendente di finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima; i fabbricati per la metà ed i meccanismi per un quinto.

I fabbricati ed i macchinari devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino alla scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'Intendenza la prova della rinnovazione, con l'avvenuto pagamento dei premi.

Le spese per la stima sommaria, per la revisione, qualora sia richiesta, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro, e d'iscrizione, sono a carico dell'interessato.

Sono parimenti a carico dell'interessato le spese per la stipulazione dell'atto di malleveria e le successive.

Art. 11.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di lavoro, ne restituisce un originale rivestito di conforme attestazione e del bollo di Ufficio al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

TITOLO III.

Accertamento, liquidazione e pagamento della tassa

—

Art. 12.

Lo zucchero non appena sia convenientemente raffreddato, deve essere introdotto nel magazzino di cui all'articolo 4 ed inscritto a carico, per la quantità, nel registro di deposito.

Per l'estrazione dal magazzino dello zucchero destinato al consumo, occorre presentare all'Ufficio finanziario in fabbrica apposita dichiarazione, indicando la quantità e la classe dello zucchero, il numero dei colli, ed il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'estrazione. A corredo dovrà unirsi la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della tassa per la quantità e qualità del prodotto dichiarato per l'estrazione.

In mancanza dell'Ufficio finanziario in fabbrica la dichiarazione è presentata all'Ufficio tecnico di finanza, almeno tre giorni prima dell'estrazione.

La quantità si determina a peso netto, deducendo dal peso lordo la tara legale di un chilogramma per ogni cento chilogrammi, qualunque sia il numero degli involucri in cui la merce è riposta. È riservata al fabbricante la facoltà di far determinare il peso netto reale, presentando agli Agenti di finanza, per la pesatura e per la identificazione, i recipienti ed involucri dei quali intende

far uso. Qualora il fabbricante abbia dichiarato trattarsi di zucchero di seconda classe, gli agenti prelevano, per ogni partita dichiarata o per ognuno dei lotti compresi nella dichiarazione, tre campioni di circa 200 grammi ciascuno, e ne spediscono uno al Laboratorio chimico delle gabelle e consegnano gli altri due all'Ufficio finanziario presso la fabbrica il quale li conserva per l'eventuale controversia. Lo scarico del registro è fatto indicando la quantità e la classe dello zucchero estratto e la tassa pagata.

Se la tassa dovuta per gli zuccheri che si estraggono dalla fabbrica è uguale a quella che il fabbricante ha pagato, l'agente scrive sulla quietanza di Tesoreria: « Esaurita »; se invece la quietanza è per somma maggiore, l'Agente vi scrive a tergo la tassa dovuta sui prodotti estratti, e la somma residua. In ogni caso, la quietanza è dall'Agente restituita al fabbricante.

Il registro è tenuto dall'Agente di vigilanza; però ciascuna iscrizione è firmata anche dal fabbricante. In caso di rifiuto del fabbricante ad apporre la firma, l'agente ne fa risultare mediante verbale, da unirsi al registro, e che farà piena fede dei fatti seguiti.

Se le quantità di zucchero estratte dal magazzino sono inferior al carico risultante dal registro, la tassa è dovuta in base al carico medesimo: se invece sono superiori, la tassa è dovuta sulle quantità estratte.

Art. 13.

L'Ufficio tecnico trasmette il 3 di ogni mese alla Intendenza di finanza, in distinti elenchi e per ciascun fabbricante, i seguenti dati relativi al mese anteriore:

a) la quantità dello zucchero introdotto nel magazzino e l'importo della relativa tassa, calcolata provvisoriamente come se si trattasse di zucchero di 2ª classe;

b) le variazioni successive avvenute nella liquidazione definitiva in confronto del primo accertamento di cui alla lettera *a*, sia per cambiamento di classe, sia per qualsivoglia altra causa;

c) i passaggi di zucchero in magazzini di altra provincia, con l'indicazione degli estremi delle bollette di cauzione e della quantità dello zucchero, come pure dell'importo della tassa distintamente per ciascuna partita;

d) i passaggi di zucchero in magazzini della stessa provincia, con le indicazioni di cui alla lettera precedente;

e) la quantità e l'importo della tassa dello zucchero estratto dal magazzino e passato al consumo;

f) le somme versate nella Sezione di tesoreria provinciale, con citazione degli estremi di ogni singola quietanza.

Art. 14.

Anche in corso della lavorazione, il fabbricante può estrarre dallo zuccherificio i bassi prodotti compresi i melazzi, per trasportarli con bolletta di cauzione ad altra fabbrica per essere lavorati.

I melazzi quando abbiano meno di 63 di quoziente di purezza e siano destinati ad essere immessi come tali in consumo, possono essere estratti con semplice certificato della loro provenienza, a norma dell'articolo 18.

Terminata la campagna saccarifera, e cioè non oltre i 20 giorni dalla cessazione del lavoro dei diffusori, il fabbricante deve dichiarare per iscritto, all'Ufficio tecnico di finanza, la quantità e la ricchezza in saccarosio dei bassi prodotti allo stato di sciroppi, masse cotte e simili.

I detti bassi prodotti potranno dal fabbricante essere custoditi in uno dei modi seguenti:

a) in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali;

b) nei locali, ove si trovano, convertendo però essi locali in magazzini assimilati come sopra:

c) in cassoni chiusi e piombati;

d) nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

Nei primi tre casi la cauzione sarà determinata dall'Ufficio tecnico in ragione del decimo della tassa corrispondente alla quantità e ricchezza in saccarosio dichiarate, considerando questo come zucchero di prima classe, riservato all'Ufficio tecnico il diritto di far procedere all'inventario ed all'analisi, quando non creda attendibili i dati risultanti dalla dichiarazione.

Nell'ultimo caso la cauzione sarà ragguagliata all'intiera tassa corrispondente alla quantità ed alla ricchezza in saccarosio, accertate mediante inventario e mediante analisi chimica, con la deduzione del 10 per cento sulla quantità. A quest'ultimo fine, l'Ufficio tecnico preleva tre campioni per ciascuna partita con la procedura stabilita per lo zucchero dall'articolo 12, e li trasmette al Laboratorio chimico delle gabelle.

La cauzione rimane vincolata fino all'introduzione nel magazzino di cui all'articolo 4, di tutto lo zucchero ricavato dai bassi prodotti suddetti ovvero fino all'inizio delle lavorazioni di una nuova campagna saccarifera.

Art. 15.

Il fabbricante ha facoltà di compiere miscele degli zuccheri anche nel magazzino di cui all'articolo 4; può inoltre estrarre dal magazzino medesimo prodotti per rilavorarli nella fabbrica, fermo l'obbligo di eseguire lo scarico nel registro delle quantità estratte e di riprendere in carico le quantità reintrodotte dopo la rilavorazione.

TITOLO IV.

Trasporto di zucchero e di sostanze zuccherine

—

Art. 16.

Gli zuccheri soggetti a tassa possono, sotto vincolo di bolletta di cauzione, osservate le norme della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una ad altra dogana, far passaggio dalle fabbriche ove furono prodotti, soltanto:

a) ai magazzini schiavi di tassa di fabbricazione annessi ad altra fabbrica o ad una raffineria;

b) alle dogane di confine, per l'esportazione all'estero sia direttamente sia previa introduzione nei magazzini generali o nei depositi doganali di proprietà privata o dati in affitto;

c) agli stabilimenti ove si preparano per l'esportazione canditi, latte condensato ed altri prodotti a base di zucchero ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero adoperato nella loro fabbricazione.

Per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, ferma per questi l'eccezione di cui all'art. 18, ultimo comma, il trasporto può farsi soltanto da fabbrica a fabbrica o, nel caso dell'art. 6 della legge 2 luglio 1902, n. 238, da fabbrica a raffineria, e sotto il vincolo come sopra di bolletta di cauzione. Le dette sostanze e i melazzi, se trasportati ad una raffineria, devono essere introdotti in magazzini speciali a questa annessi oppure custoditi nella raffineria medesima in cassoni chiusi e piombati, a meno che non si vogliano rilavorare immediatamente.

Lo svincolo della cauzione per lo zucchero trasportato negli stabilimenti di cui alla lettera *c*, si effettua di mano in mano che i rispettivi prodotti vengono esportati, ed in base alle quantità di zucchero per le quali è concessa la restituzione della tassa, osservate le norme in vigore per tale restituzione o per la temporanea importazione degli zuccheri esteri destinati alla fabbricazione degli stessi prodotti.

Art. 17.

La bolletta di cauzione è emessa dagli Uffici tecnici di finanza o dagli Uffici finanziari presso la fabbrica.

Per il trasporto degli zuccheri, delle sostanze zuccherine e dei melazzi, la cauzione si presta dal fabbricante destinatario della merce, ed è ragguagliata all'intiera tassa dovuta sugli zuccheri ritenendoli sempre come di prima classe, ovvero alla quantità di saccarosio contenuto nelle sostanze zuccherine e nei melazzi calcolato del pari in zucchero di prima classe. All'uopo deve per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, farsi luogo al prelevamento dei campioni ed alla conseguente analisi, a norma dell'art. 12.

Qualora il fabbricante destinatario abbia già presentato la di-

chiarazione di cui all'art. 14, secondo comma, la cauzione per le sostanze zuccherine rimarrà vincolata giusta l'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

Invece per gli zuccheri da trasportarsi alla raffineria od agli altri luoghi di cui alle lettere *b* e *c* del precedente articolo, la cauzione può essere data tanto dal mittente quanto dal destinatario.

Se la cauzione è data mediante malleveria personale, l'accettazione spetta all'Ufficio che rilascia la bolletta.

All'arrivo dello zucchero sarà inscritta nel carico del magazzino la quantità effettivamente pervenuta.

Sulle differenze riscontrate rispetto alla bolletta di cauzione tanto per gli zuccheri quanto per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, sarà sempre dovuta la tassa a carico del mittente.

La tassa sugli zuccheri e sulle sostanze zuccherine pervenuti con la bolletta di cauzione sarà pagata direttamente dal destinatario nella Sezione di tesoreria a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, osservate le prescrizioni dell'art. 12.

La vigilanza sui magazzini e la tenuta del registro di carico e scarico spettano all'Ufficio tecnico, il quale potrà anche delegare un contabile gabellario od un agente della guardia di finanza.

Anche per i magazzini annessi alle raffinerie, la cauzione si presta a norma del secondo comma dell'art. 9 del presente regolamento ed è accettata dall'Intendente di Finanza.

Art. 18.

L'estrazione dello zucchero dai magazzini di deposito o da quelli annessi alle fabbriche, dopo il pagamento della tassa, è vincolata a bolletta di legittimazione.

Questa bolletta deve essere presentata all'agente di vigilanza all'atto dell'uscita dello zucchero dal magazzino e trattandosi di fabbrica anche all'atto dell'uscita dal recinto. L'agente di vigilanza appone il visto uscire dal magazzino o dal deposito.

La stessa bolletta vale anche per il trasporto dello zucchero nella zona di vigilanza.

Per gli zuccheri da estrarsi dai magazzini annessi alle fabbriche, le bollette di legittimazione sono rilasciate dagli agenti presso le fabbriche medesime. In mancanza di essi, le bollette sono rilasciate dall'ufficio tecnico o da altro Ufficio delegato dall'Intendenza di finanza, restando in tale ipotesi a carico del fabbricante le spese per indennità di viaggio e soggiorno spettanti agli agenti che si dovessero recare sul posto.

La bolletta di legittimazione trarrà origine dalla quietanza di tesoreria.

Per l'apposizione dei contrassegni ai colli oppure ai mezzi di trasporto e per il pagamento del prezzo di essi contrassegni, che sarà eseguito nella cassa dell'Ufficio delegato dall'Intendenza (da considerarsi come una sezione della dogana più vicina), dovranno osservarsi le disposizioni vigenti in materia doganale.

I melazzi che abbiano meno di 63 di quoziente di purezza e siano destinati ad essere immessi come tali in consumo, o comunque ad essere impiegati in industrie diverse dall'estrazione dello zucchero, devono essere accompagnati ovunque da certificato di provenienza, soggetto ad avviso di vigilanza. All'estrazione di essi dalle fabbriche o dalle dogane, si prelevano i campioni a norma dell'art. 14.

TITOLO V.

Vigilanza, obblighi degl'industriali, diritti dell'Amministrazione

—

Art. 19.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli Uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, come pure degli impiegati e degli agenti della Guardia di finanza, posti a loro disposizione, i quali per la esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dai detti Uffici.

Il Ministero delle Finanze può inoltre delegare qualche proprio impiegato ad eseguire speciali verifiche od ispezioni nelle fabbriche di zucchero.

Oltre le fabbriche di zucchero, sono soggette alla vigilanza le fabbriche che producono sughi o sostanze zuccherine non a scopo di estrarne zucchero, come pure gli stabilimenti ove s'impiegano i sughi e le sostanze zuccherine direttamente nelle industrie. In queste fabbriche o stabilimenti non è permesso di ottenere o di impiegare sostanze zuccherine che abbiano un quoziente di purezza eguale o superiore a 63. Sono pure soggetti a vigilanza gli esercizi di vendita ed i depositi di sostanze zuccherine, compresi i melazzi.

In queste fabbriche, stabilimenti ed esercizi gli agenti hanno facoltà di accedere liberamente. Inoltre, nelle fabbriche che producono o rilavorano sostanze zuccherine non a scopo di estrarne zucchero e negli stabilimenti anzidetti, l'Amministrazione potrà disporre la vigilanza saltuaria, con facoltà di renderla permanente.

Art. 20.

Anche nei casi non previsti dal presente regolamento, e salvo il sospetto di contravvenzione, potranno gli agenti, previa autorizzazione però dell'Ufficio tecnico di finanza, prelevare campioni in triplo, delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, e dei prodotti anche se già chiusi in magazzino, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso. Del prelevamento devono redigere verbale, indicando il motivo del prelevamento stesso. Il verbale è compilato in doppio originale da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Uguale facoltà spetta agl'industriali, senza che occorra la redazione del verbale, ma sempre con l'intervento di un agente e con l'assenso del capo dell'Ufficio finanziario.

Art. 21.

Dovranno apporsi i suggelli agli apparecchi, allo scopo d'impedire che si eseguiscano operazioni:

1. Appena compiuta la verificazione di cui all'art. 5.

2. Quando risulti che la cauzione prestata per il deposito dello zucchero nel magazzino ai sensi dell'articolo 9, comma 2°, sia insufficiente.

3. Non appena compiuta la lavorazione dichiarata, ancorchè rimangano da lavorare i bassi prodotti, ovvero i melazzi, come pure appena compiuta la lavorazione dei bassi prodotti o melazzi.

Di ogni apposizione o rimozione di suggelli si fa constare mediante verbale.

Art. 22.

Il fabbricante, indipendentemente dall'osservanza delle altre prescrizioni di legge e di regolamento, ha l'obbligo:

a) di fornire agli agenti di finanza le informazioni che fossero da loro richieste circa l'esercizio dell'industria;

b) di esibire agli agenti stessi, ad ogni richiesta, i documenti e i registri in cui è tenuto in evidenza il movimento della fabbrica;

c) di lasciare aperto e libero l'accesso nella fabbrica agli agenti di finanza, così di giorno come di notte, durante tutto il tempo delle lavorazioni;

d) di dare, in caso di alterazioni o guasti in qualsiasi parte degli apparecchi, ovvero nei sigilli applicati o verificati dall'Amministrazione, immediata denunzia per iscritto in doppio originale, indicando la causa dell'alterazione o del guasto, al capo del personale addetto alla vigilanza, se la fabbrica è in lavorazione, ovvero all'Ufficio tecnico, se è inattiva.

L'Ufficio restituisce all'interessato un esemplare della denunzia, coll'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata. Tanto poi esso Ufficio, quanto il capo del personale suddetto, devono in ogni caso provvedere per la necessaria vigilanza, per la rimozione e riapposizione, ove occorra, dei contrassegni, e compilare processo verbale di tali operazioni.

Uguale procedimento, anche per quanto riguarda la denunzia, da presentarsi però almeno 2 giorni prima, deve adottarsi qualora vogliansi eseguire puliture che importino operazioni di smontatura degli apparecchi muniti di suggelli, contrassegni od altro, oppure degli apparecchi esistenti nei locali di cui all'ultimo capoverso della lett. *c* dell'articolo 4, o comunque si vogliano sospendere le lavorazioni;

e) di prestare gratuitamente l'opera sua e del proprio personale per eseguire, ogni qualvolta ne siano richiesti dall' ingegnere di finanza o dal capo dell'ufficio finanziario in fabbrica, la pesatura ed il riscontro delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, e dei prodotti esistenti nella fabbrica e nei magazzini;

f) di asportare lo zucchero dal recinto della fabbrica appena estratto dal magazzino;

g) di non esercitare nei locali di fabbrica altre industrie che non siano quelle della lavorazione o rilavorazione degli zuccheri.

Il fabbricante non ha diritto ad alcun compenso od indennizzo per qualsivoglia titolo, neppure di eventuali sospensioni di lavoro o di occupazione temporanea di spazio e simili, che si verifichino in conseguenza di atti della finanza in applicazione del presente regolamento.

I fabbricanti ed i raffinatori non possono introdurre od estrarre zuccheri o compiere qualunque altra operazione nei magazzini se non dal sorgere al tramontare del sole.

Art. 23.

L'Intendente di finanza, qualora venga a conoscere che l'esercizio della fabbrica sia stato ceduto senza che il nuovo esercente abbia presentata nuova denunzia a suo nome, nelle forme stabilite dall'articolo 1, mediante suo decreto, dovrà vietare ulteriori lavorazioni e fare apporre i suggelli agli apparecchi.

In ogni caso, la cessione non sarà ritenuta efficace rispetto alla finanza se il cedente sia rimasto in debito di tassa ed il cessionario non si sia obbligato solidalmente al pagamento del debito medesimo, anche per quanto riguarda il carico di magazzino.

Art. 24.

Indipendentemente dalle altre prescrizioni delle leggi e dei regolamenti doganali e sulla tassa degli zuccheri, saranno a carico degl'interessati le spese:

a) per le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, dovute agli agenti destinati alla vigilanza sulla produzione o rilavorazione dei sughi o sostanze zuccherine, quando tali operazioni non siano eseguite a scopo di estrarre zucchero, e alla vigilanza sull'impiego di essi sughi e sostanze in industrie diverse dalla saccarifera e da quella distillatrice;

b) per le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, agli agenti di vigilanza, nel caso che il fabbricante di zuccheri non intraprenda la lavorazione nel giorno indicato nella dichiarazione di lavoro, salvo che abbia rettificato tale data mediante dichiarazione suppletiva presentata, nelle forme stabilite dall'art. 9, all'Ufficio tecnico almeno cinque giorni prima di quello precedentemente dichiarato;

c) per illuminazione e riscaldamento del locale dell'Ufficio finanziario presso la fabbrica;

d) per indennità al personale che assiste al prelevamento dei campioni a richiesta degli interessati medesimi, durante il tempo in cui non funzioni l'Ufficio finanziario.

Art. 25.

Nei casi in cui le spese di qualunque genere sono a carico della parte, occorre che sia fatto anticipatamente presso l'Ufficio tecnico di finanza, il deposito della somma da questo preventivata.

In base al conto, che deve essere tenuto dall'Ufficio tecnico, si procederà in fine di mese, o al termine delle operazioni che diedero luogo alle spese stesse, alla definitiva sistemazione della partita.

Le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, che stanno a carico della parte, sono liquidate con le norme delle rispettive disposizioni di massima.

Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 24, lettera *b*), ed in ogni altra in cui non sia assolutamente possibile il deposito preventivo, si farà luogo alla riscossione a norma del penultimo comma dell'articolo 36.

TITOLO VI.

Contravvenzioni

Art. 26.

È punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque, senza uniformarsi al presente regolamento, intrapренda od eserciti, in qualsiasi modo, la fabbricazione di zucchero ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, anche non a scopo di estrarre zucchero.

La multa si ragguaglia:

a) per le fabbriche non dichiarate: alla quantità dei prodotti che si tentò di ottenere clandestinamente, ossia allo zucchero realmente ottenuto ed alla quantità di zucchero contenuta nei sughi, nelle materie trovate in lavorazione ed estraibile dalle materie prime destinate alla fabbricazione dello zucchero, presumendosi di pien diritto per tali quelle esistenti nella fabbrica o nei locali annessi;

b) per le fabbriche dichiarate: alla quantità di prodotto che si tentò di sottrarre al pagamento della tassa dovuta, ed alla resa in zucchero come sopra dei sughi, delle materie in lavorazione e delle materie prime.

Con la stessa multa è punito chi abbia estratto o tenti estrarre da una fabbrica o comunque trasporti zuccheri o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, senza accompagnamento di bolletta di cauzione, di pagamento o di legittimazione o di certificato di provenienza, nei casi in cui tali documenti sono rispettivamente prescritti, e chi, in qualsiasi modo tenti sottrarre i prodotti zuccherini alla tassa.

In questo caso, ed in quello altresì di differenza di qualità o quantità di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto della dichiarazione o dell'inventario di cui all'art. 14, la multa sarà come sopra calcolata, secondo i casi, sulla intiera quantità di materie zuccherine indebitamente estratte dalla fabbrica, o comunque rinvenute fuori di fabbrica, in qualsiasi quantità, senza regolare documento, ovvero mancanti in confronto della dichiarazione o dell'inventario.

Art. 27.

Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale in vigore:

a) dall'art. 81, per le differenze della quantità e della qualità degli zuccheri e delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto alla dichiarazione;

b) dall'art. 82 per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

c) dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei magazzini di cui agli art. 12, 14 e 16;

d) dall'art. 86, per il trasporto di piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro come pure per la loro falsificazione.

Non si fa luogo ad applicazione di multa, quando la differenza fra la quantità dichiarata e la accertata non superi il due per cento, e così pure quando la differenza di qualità non superi il mezzo grado rispetto alla ricchezza in saccarosio.

In ogni caso la tassa è sempre dovuta ancorchè la differenza riscontrata non sia tale da dar luogo a contravvenzione, ed è riscossa a forma del penultimo comma dell'art. 36.

Art. 28.

Ogni contravvenzione agli obblighi stabiliti dalla legge e dal

presente regolamento è punita con una multa da lire cinque a lire centocinquanta.

Art. 29.

Qualora il contravventore non possa pagare le pene pecuniarie, queste saranno commutate in detenzione od in arresto da tre giorni a tre mesi, estensibili a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della pena pecuniaria non pagata.

Art. 30.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'Amministrazione.

Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto o in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma.

Art. 31.

In caso di sospetto di contravvenzioni alle leggi sulla tassa degli zuccheri od al presente regolamento, gli agenti avranno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, con intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, che potrà essere anche un ufficiale della R. guardia di finanza a norma dell'art. 31 del testo unico di legge sull'ordinamento del corpo delle guardie di finanza approvato con R. decreto del 13 febbraio 1896, n. 40.

Art. 32.

Nel processo verbale, che sarà compilato dagli agenti scopritori, si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori medesimi, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e la quantità delle merci e la consegna fattane alla persona od all'ufficio che ne assume la custodia; gli articoli della legge o del regolamento a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni. Se vi è chi non possa o non voglia sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 33.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime, quelle in corso di lavorazione e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore, se dichiara di accettarne la custodia: però gli apparecchi non denunziati in precedenza devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Il contravventore che assuma la custodia dei reperti non ha diritto ad alcun compenso. Egli risponde di qualunque sottrazione o manomissione di essi ed è obbligato alla perfetta conservazione dei sigilli.

Ove il contravventore dichiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi si depositano presso l'ufficio incaricato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di fabbricazione. Se tale Ufficio non esiste nel Comune dove fu accertata la contravvenzione, i reperti si consegnano al Municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Della consegna è fatto constare o nello stesso verbale di contravvenzione o mediante annotazione in calce firmata dal consegnatario.

Art. 34.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa o fossero da temere guasti o deperimenti di essi reperti, la Intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il contabile od il Municipio, od anche il contravventore, potrà disporne la vendita, previo assenso dell'Autorità giudiziaria ed osservate le norme da essa stabilite.

La vendita dello zucchero non può aver luogo per un prezzo inferiore alla tassa di fabbricazione.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediatamente consegnato al funzionario delegato dall'Autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento nella cassa dell'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo della tassa di fabbricazione, potrà essere ordinata la distruzione del reperto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti debitamente suggellati.

Art. 35.

Prima che sia eseguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può chiedere che gli siano restituiti, depositando presso l'Ufficio contabile a titolo di cauzione il prezzo che, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione, sia riconosciuto equo in comune commercio, e che per lo zucchero non deve in alcun caso essere inferiore alla tassa di cui si presume gravato.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso dell'Autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per la istruzione del processo.

Art. 36.

Il processo verbale di contravvenzione è dagli agenti scopritori consegnato all'ufficio tecnico di finanza. Se col fatto contravvenzionale sia stata defraudata la tassa di fabbricazione l'ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale nel quale deve far risultare anche l'importo minimo e massimo della multa.

Trasmette poscia il processo verbale di contravvenzione, con i documenti a corredo qualora ne esistano, all'ufficio cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il contabile procede immediamente alla riscossione della tassa senza attendere l'esito del giudizio penale.

La riscossione è fatta con la procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'Intendenza di finanza il verbale di contravvenzione, insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 37.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo la distinzione contenuta nell'articolo 34. Nell'un caso e nell'altro contemplati dal presente articolo, non occorre l'assenso dell'Autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assolto o sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e se i reperti siano stati venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece fossero stati distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

Per altro, nel caso di restituzione di reperti soggetti a tassa, si procede alla riscossione di questa, ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare, insieme con quello delle spese giudiziali qualora siano dovute.

Art. 38.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti, a titolo di premio, a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza, e l'altro terzo sarà diviso in parti eguali fra

il tenente od il sottotenente del circondario ed il ricevitore dell'ufficio doganale o quell'altro qualsiasi funzionario incaricato della contabilità della contravvenzione.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Art. 39.

L'azione penale per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse. Però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 40.

La tassa è sempre dovuta indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse

Art. 41.

Le denunzie, le dichiarazioni di lavoro e qualunque altro atto che il fabbricante ha l'obbligo di esibire a norma del presente regolamento, dovranno essere consegnati in persona ovvero recapitati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di 15 giorni dalle intimazioni fatte agli interessati dall'Ufficio tecnico in applicazione del presente regolamento, è ammessa opposizione presso l'Intendenza di finanza.

Contro la decisione dell'Intendente e contro i provvedimenti di ogni specie da lui adottati, si può ricorrere al Ministero delle Finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Art. 42.

Per la riscossione e il versamento della tassa, delle multe e delle spese non spetta ai titolari degli Uffici ed ai funzionari incaricati alcun indennizzo per qualsivoglia titolo.

Art. 43.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'Amministrazione.

Disposizioni transitorie

Art. 44.

Per le fabbriche esistenti all'attuazione del presente regolamento, continueranno ad avere efficacia le denuncie presentate a termini del regolamento precedente.

Però, trascorsi 30 giorni, non sarà permesso l'esercizio di esse fabbriche se non siano state poste nelle condizioni volute dal presente regolamento.

Nelle fabbriche che non sieno ancora provviste della bilancia automatica per la pesatura delle materie prime, potrà, durante la campagna 1903-904, farsi uso di un contavasche e di un saggiatore dei sughi, da applicarsi a cura e spese del fabbricante.

Gli zuccheri ottenuti nelle precedenti campagne e tuttora schiavi di tassa potranno essere custoditi nei magazzini assimilati ai doganali, insieme coi prodotti similmente schiavi di tassa delle nuove lavorazioni, e i pagamenti da effettuarsi a misura dell'estrazione dovranno essere imputati in conto del debito di tassa più antico.

I melazzi ottenuti nelle decorse campagne saccarifere potranno essere lavorati in esenzione di tassa alle condizioni seguenti:

a) entro 15 giorni dall'attuazione del presente regolamento dovranno essere collocati in apposito magazzino, chiuso a due diverse chiavi, di cui una in potere della finanza, oppure custoditi in casse chiuse con rete metallica e piombate, prendendoli in carico nel relativo registro;

b) la lavorazione dovrà essere eseguita in base ad apposita dichiarazione da presentarsi, almeno tre giorni prima, all'Ufficio tecnico di finanza;

c) durante il periodo della lavorazione non potranno trovarsi in fabbrica altri melazzi e neppure zuccheri;

d) lo zucchero ottenuto dalla lavorazione, qualora non venga estratto subito dalla fabbrica, dovrà essere collocato in uno speciale magazzino che potrà essere quello stesso indicato alla lettera *a*).

Durante la campagna 1903-904, ove i magazzini annessi non siano sufficienti per la custodia di tutto lo zucchero schiavo di tassa, in essa ottenuto, potrà l'eccedenza essere trasportata, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad un deposito, avente i requisiti prescritti dalla legge doganale per quelli di proprietà privata purchè situato nella stessa provincia ove esiste la fabbrica, e da considerarsi a tutti gli effetti come annesso alla fabbrica medesima. Nel detto deposito non potranno introdursi zuccheri ottenuti in altre fabbriche.

Saranno a carico del fabbricante le indennità dovute agli impiegati ed agenti di finanza, secondo le disposizioni dell'art. 64 del regolamento doganale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

Il Numero 358 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 5 luglio 1882, n. 874, modificato con la legge 15 giugno 1893, n. 294;

Visto i Nostri decreti 23 luglio 1892, n. 413 e 4 gennaio 1897, n. 24, relativi alla distribuzione dei servizi negli Uffici del Genio civile, sedenti in Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto p. v. all'Ufficio speciale per la sistemazione del Tevere urbano e per la costruzione del Policlinico Umberto I e del Palazzo di Giustizia in Roma, è sostituito «l'Ufficio speciale per il Tevere e per l'Agro Romano».

Al detto Ufficio saranno affidati tutti i servizi e lavori di qualsiasi specie relativi al fiume Tevere per il tratto scorrente nella città e provincia di Roma, ed affluenti, e gli affari riguardanti le opere di bonificazione dell'Agro Romano e della Provincia.

Art. 2.

Dalla stessa data i servizi relativi ai lavori speciali edilizi nella Capitale del Regno sono affidati all'Ufficio del Genio civile per il servizio generale avente sede in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

BALENZANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a cadauno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

N. CCLXXVII (Dato a Racconigi il 17 luglio 1903), col quale si modificano le zone di servitù militare attorno le opere dello sbarramento di Altare.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCLXXVIII (Dato a Racconigi, il 13 luglio 1903), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Rovigo, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 28 agosto 1902 e del 30 aprile 1903, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 26 settembre 1869, numero MMCCLIII.

N. CCLXXIX (Dato a Racconigi, il 23 luglio 1903), col quale è data facoltà al Comune di Varsi di applicare nell'anno 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 150 (centocinquanta).

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato* interim *per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza dell'8 luglio 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prata Sannita (Caserta).*

SIRE!

Un'inchiesta compiuta nel luglio dello scorso anno constatò che l'Amministrazione comunale di Prata Sannita, a causa massimamente delle lotte di partito, rinfocolate dai rancori personali tra il Sindaco ed il segretario, procedeva in modo affatto irregolare.

Tutti i servizi invero si trovavano in deplorevole abbandono.

Il massimo disordine regnava nell'ufficio municipale. Non si usava tener la bozza delle lettere in partenza; onde nei fascicoli mancava ogni traccia di ciò che si era fatto dall'Amministrazione, molti registri erano tenuti irregolarmente; non esisteva il bollettario dei diritti di segreteria. Affatto trascurato era il servizio della illuminazione pubblica; i cimiteri, tenuti in abbandono, erano divenuti veri campi di fieno, aperti a chi voleva entrarvi a falciarlo; gli abitanti erano privi di acqua potabile, mentre non mancavano nelle prossimità dell'abitato ricche sorgenti di acqua buonissima che potevasi convogliare e condurre nel Comune con tenue spesa; erano quasi del tutto abbandonate le sorgenti di acque minerali, che potevano costituire un rilevante cespite di entrata per il Comune; per la mancata vigilanza e per il non disciplinato esercizio degli usi civici, i boschi comunali erano andati in gran parte in rovina; erano mal tenute le strade comunali e vicinali, così che nei periodi di pioggia diventavano intransitabili.

Oltre a ciò non si aveva cura di provvedere a rilevanti usurpazioni di suolo pubblico; per non turbare gli interessi di qualche amministratore, si lasciavano insolute gravi vertenze demaniali.

Non ha mancato la Prefettura di richiamare energicamente gli amministratori all'adempimento del loro dovere e di esercitare una rigorosa vigilanza sui loro atti, nell'intento di riporre quella civica azienda nel suo normale funzionamento.

Se nonchè l'amministrazione ha proceduto e procede tuttora di male in peggio, tutti i suggerimenti dati essendo finora rimasti inascoltati.

A ciò si aggiunga che il sindaco, con la sua non regolare condotta, ha perduto ogni prestigio, e che a lui ed a tutti gli amministratori è venuta meno la fiducia della popolazione, la quale giustamente si duole del loro mal governo.

Gli abitanti della frazione Pratella, la più ricca del Comune, hanno già iniziato un movimento per ottenerne la costituzione in Comune autonomo e sottrarsi così all'amministrazione di Prata Sannita, che sperperando il pubblico danaro, li ha finora lasciati in abbandono.

Ormai per ritrarre il Comune dalla via rovinosa in che si è posto non v'è altro mezzo che lo scioglimento del Consiglio comunale; al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *interim* per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Prata Sannita, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Raffaele Sodaro è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari 23 agosto 1897;

Visto il R. decreto n. 361 del 16 luglio 1901 col quale venne approvato il ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1902 con cui si stabiliscono le norme per le nomine degli aiutanti tecnici delle manifatture dei tabacchi;

Determina:

Art. 1.

Agli esami di idoneità al grado di aiutante tecnico, sono ammessi i capi laboratorio che abbiano prestato servizio in tale qualità per non meno di tre anni consecutivi e che durante l'ultimo triennio abbiano conseguito non meno di 8 punti di merito in attitudine, operosità e condotta.

Art. 2.

L'esame avrà luogo presso la manifattura di Roma e consterà di due prove scritte sulle materie dell'annesso programma.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre i candidati che abbiano superato le prove scritte, ad una prova orale e ad un saggio di lavoro manuale di confezione sigari e spagnolette.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto Ministeriale e composta:

1°) del direttore capo di divisione addetto al servizio tecnico delle manifatture che funzionerà da presidente;

2°) di un ispettore tecnico delle manifatture;

3°) di un ispettore centrale delle privative;

4°) di due funzionari, di grado superiore, delle manifatture.

Art. 4.

Ognuno dei componenti la Commissione esprimerà, per ciascun elaborato, il proprio giudizio con un numero di punti il cui massimo è 20.

La Commissione potrà inoltre disporre di altri 20 punti in complesso per tener conto dei meriti del candidato risultanti dalle eventuali prove orali e manuali e da studi e proposte presentate in materia di lavorazione.

L'idoneità è ragginnta con 6[10 del massimo dei punti.

Art. 5.

I candidati dichiarati idonei in ciascun esame, saranno inscritti nella lista dei promovibili al grado di aiutante secondo l'ordine dei punti ottenuti, ed in caso di parità secondo l'anzianità del grado e della classe in cui si trovano.

Roma, addì 7 luglio 1903.

Il Ministro
CARCANO.

PROGRAMMA

per gli esami di idoneità ai posti di aiutanti tecnici ne'le Manifatture dei Tabacchi

PARTE I^a

a) Amministrazione.

1. Cenni sull'Amministrazione del monopolio dei tabacchi.
2. Uffici direttivi ed uffici esecutivi.
3. Organizzazione del servizio delle Manifatture.
4. Gestione tecnico-contabile delle Manifatture.

b) Discipline interne delle Manifatture:

1. Disposizioni regolamentari.
2. Attribuzioni del personale di sorveglianza e di lavoro.
3. Malattie ed infortuni - Primi soccorsi - Classificazione degli infortuni a termini di legge.
4. Previdenza.
5. Discipline diverse e generali.

c) Lavorazioni:

1. Procedimenti di fabbricazione dei tabacchi da fiuto, dei trinciati, dei sigari, delle spagnolette, dell'estratto di tabacco coi relativi dati statistici, cure, cautele e norme che si richieggono per una regolare ed economica lavorazione.

2. Cenni sulle macchine ed apparecchi in uso per ciascuna lavorazione e sulle norme ed avvertenze per il loro caricamento e conduzione agli effetti tecnici-economici.

PARTE II^a

a) Matematica:

1. Aritmetica elementare.
2. Elementi di geometria piana e misurazione delle superfici e dei volumi.
3. Principi elementari di algebra - Soluzione di un problema che comprenda le equazioni di 1° grado.

b) Meccanica industriale:

1. Forze - Movimento - Lavoro - Forze di cui dispone l'industria per ottenere il lavoro.
2. Cenni sul funzionamento delle macchine semplici - Bilance e dinamometri - Mezzi che servono alla trasformazione dei principali movimenti - Indicazione dei regolatori e moderatori dei movimenti.
3. Cenni elementari sui motori in genere (macchine a vapore, motori a gaz, motori elettrici, ruote idrauliche turbine).
4. Cenni descrettivi delle macchine e degli apparecchi che servono alla lavorazione dei tabacchi

c) Botanica:

1. Nozioni elementari di botanica.
2. Caratteri principali delle nicoziane.
3. Cenni elementari sulla coltivazione, cura, cernita, affascicolamento, condizionamento e commercio dei tabacchi.
4. Forma, struttura, caratteri organolettici della foglia di tabacco.
5. Caratteristiche principali dei tabacchi da fiuto e da fumo.

d) Chimica tecnica del tabacco:

1. Cenni storici del tabacco.
2. Distribuzione delle principali specie di tabacco che trovansi in commercio.
3. Classifica commerciale e caratteristiche del tabacco per le diverse lavorazioni.
4. Nozioni elementari sulla composizione del tabacco - Nicotina - Sue proprietà principali - Cenni sull'azione dei sali organici e minerali sulla combustibilità del tabacco.
5. Potere igroscopico ed assorbente del tabacco - Percentuale di umidità contenuta nei tabacchi greggi e nei lavorati nazionali.
6. Trattamenti cui si assoggettano i tabacchi greggi rispetto alle loro caratteristiche e le varie lavorazioni - Bagnamento, lavaggio, macerazione, fermentazione, torrefazione e stagionatura.

e) Fisica tecnologica:

1. Nozioni elementari sullo stato dei corpi - Cenni sugli apparecchi per determinare la densità e misurare la pressione.
2. Principali fenomeni dovuti al calore - Apparecchi per valutare la temperatura e l'umidità.
3. Cenni sulla combustibilità e sulle caratteristiche dei combustibili - Determinazione del potere calorifico - Apparecchi di riscaldamento e criteri pratici che ne regolano il funzionamento.

f) Merceologia:

1. Costituzione, caratteri e proprietà delle sostanze che si impiegano nelle lavorazioni dei tabacchi: sali, droghe, resine, essenze, succhi, materiali, collodi ecc.
2. Carte da involucro - Qualità che debbono avere per l'uso a cui sono destinate nelle Manifatture.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Comunicazione.

Con Regio decreto delli 8 luglio 1903, la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Suzzara, è stata autorizzata ad acquistare pel prezzo di L. 10,500, uno stabile di proprietà del Comune d Suzzara, da adibirsi ad uso di sede della Società stessa e della cooperativa di consumo da essa istituita.

R. ISPETTORATO GENERALE PER

ESERCIZIO

PROSPETTO dei prodotti lordi approssimativi delle Strade ferrate costituenti le Reti principali e secondarie in confronto con quelli del corrispondente

2ª PUBBLICAZIONE — *N.B.* I prodotti approssimativi del mese di giugno

Prodotti delle Reti principali e secondarie

RETI PRINCIPALI

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1902-903				Esercizio finanziario 1901-902			Differenze dell'esercizio 1902-903 in confronto del precedente esercizio 1901-902	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di giugno	dei mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 30 giugno	del mese di giugno	dei mesi precedenti	Totale al 30 giugno	in più	in meno
MEDITERRANEA									
Viaggiatori	56,750,000	4,641,522	55,257,000	59,898,522	4,549,496	51,635,303	56,185,053	3,713,469	—
Trasporti a G. V. . . .	12,000,000	800,686	10,849,000	11,649,686	964,030	10,509,190	11,473,220	176,466	—
» a P. V. acceler.	5,750,000	729,001	5,501,000	6,230,001	432,602	5,107,500	5,540,102	393,500	—
» a P. V. . . .	75,710,000	7,457,829	72,495,000	79,952,829	6,730,772	69,156,254	75,886,996	4,065,833	—
Prodotti fuori traffico. .	1,055,000	140,500	923,100	1,063,600	140,314	919,527	1,059,841	3,759	—
Totale . . .	151,265,000	13,769,538	145,025,100	158,794,638	12,817,438	137,327,774	150,145,212	+ 8,649,426	
Partecipazione dello Stato.	38,500,000	3,525,378	37,607,737	41,133,115	3,519,339	37,000,684	40,520,023	+ 613,092	
ADRIATICA									
Viaggiatori	43,800,000	3,657,822	44,879,125	48,536,997	3,553,727	43,131,556	46,685,282	1,851,665	—
Trasporti a G. V. . . .	10,605,000	899,053	9,280,296	10,179,394	928,522	9,227,728	10,156,270	23,079	—
» a P. V. acceler.	9,500,000	834,113	7,984,711	8,818,824	748,026	7,639,124	8,387,150	431,674	—
» a P. V. . . .	63,300,000	5,194,371	58,026,090	63,220,461	4,804,360	55,971,576	60,775,936	2,444,525	—
Prodotti fuori traffico. .	510,000	31,671	349,068	410,739	28,731	417,452	446,138	—	35,444
Totale . . .	127,715,000	10,617,030	120,549,290	131,166,320	10,063,385	116,387,436	126,450,821	+ 4,715,499	
Partecipazione dello Stato.	31,900,000	2,662,223	30,980,106	33,642,329	2,774,763	31,484,564	34,259,327	— 616,998	
SICULA									
Viaggiatori	3,600,000	268,013	3,592,042	3,860,055	322,626	3,366,934	3,689,560	170,495	—
Trasporti a G. V. . . .	570,000	38,404	482,316	520,720	43,311	482,546	525,857	—	5,137
» a P. V. acceler.	500,000	35,884	321,672	357,556	24,930	334,350	359,280	—	1,724
» a P. V. . . .	4,940,000	429,051	4,570,794	4,999,845	372,515	4,624,872	4,997,387	2,458	—
Prodotti fuori traffico .	60,600	1,964	52,767	54,731	5,192	45,866	51,058	3,673	—
Totale . . .	9,671,300	773,316	9,019,591	9,792,907	768,574	8,854,568	9,623,142	+ 169,765	
Partecipazione dello Stato.	20,000	13,813	216,008	229,821	38,745	280,086	318,831	— 89,010	

N.B. — Per il computo delle quote spettanti allo Stato vengono esclusi dai prodotti i prelevamenti (interessi e quote deprezzamento per altresì conto degli effetti dell'applicazione delle tariffe eccezionali a piccola velocità, nonchè del concorso dello Stato nella spesa pel nuovo

L' Ispettore Capo — Direttore della Divisione
I. SAINT-CYR.

L'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

1902-1903.

Mediterranea, Adriatica e Sicula e delle altre ferrovie del Regno, dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, periodo dell'esercizio finanziario 1901-902.

sono stati desunti dalle relative pubblicazioni decadali — 15 LUGLIO 1903.

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1902-903				Esercizio finanziario 1901-902			Differenze dell'esercizio 1902-903 in confronto del precedente esercizio 1901-902	
	Prodotto provisto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di giugno	dei mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 30 giugno	del mese di giugno	dei mesi precedenti	Totale al 30 giugno	in più	in meno
Mediterranea, Adriatica e Sicula.									
Reti principali riunite.									
Viaggiatori	104,150,000	8,576,357	103,728,167	112,295,524	8,426,102	98,133,793	106,559,895	5,735,629	—
Trasporti a G. V. . . .	23,175,000	1,738,143	20,611,612	22,349,755	1,935,883	20,219,464	22,155,347	194,408	—
» a P. V. acceler.	15,750,000	1,598,998	13,807,383	15,406,381	1,205,558	13,080,974	14,286,532	1,119,849	—
» a P. V.	143,950,700	13,081,251	135,091,884	148,173,135	11,907,617	129.752,702	141,660,319	6,512,816	—
Prodotti fuori traffico .	1,625,600	174,135	1,354,935	1,529,070	174,237	1,382,845	1,557,082	—	28,012
Totale . . .	288,651,300	25,155,884	274,593,981	299,753,865	23,649,397	262,569,778	286,219,175	+ 13,534,690	
Partecipazione dello Stato.	70,420,000	6,201,414	68,803,851	75,005,265	6,332,847	68,765,334	75,098,181	— 92,916	
Reti secondarie.									
Mediterranea	6,011,800	552,737	5,712,300	6,265,037	516,827	5,274,768	5,791,595	473,442	—
Adriatica	10,465,400	923,744	9,912,077	10,835,821	861,455	9,521,079	10,382,534	453,287	—
Sicula	2,624,400	151,870	2,520,176	2,672,046	197,084	2,421,382	2.618,466	53,580	—
Totale . . .	19,101,600	1,628,351	18,144,553	19,772,904	1,575,366	17,217,229	18,792,595	+ 980,309	
Prodotto spettante allo Stato al netto della quota devoluta ai fondi di previdenza in ragione del 10 °/₀ per le Reti Mediterranea ed Adriatica, e del 15 °/₀ per la Sicula.	16,210,000	1,454,432	16,165,700	17,620,132	1,406,623	15,350,191	16,756,714	+ 863,418	
Reti principali e secondarie riunite.									
Mediterranea	157,276,800	14,332,275	150,737,400	165,059,675	13,334,265	142,602,542	155,936,807	9.122,878	—
Adriatica	138,180,400	11,540,774	130,461,367	142,002,141	10,924,840	125,908,515	136,833,355	5,168,786	—
Sicula	12,295,700	925,186	11,539,767	12,464,953	965,658	11,275,950	12,241,608	233,345	—
Totale . . .	307,752,900	26,788,235	292,738,534	319,526,769	25,224,763	279,787,007	305,011,770	+ 14,514,999	
Partecipazione e prodotto spettante allo Stato . .	86,630,000	7,655,846	84,969,551	92,625,397	7,739,470	84,115,525	91,854,895	+ 770,502	

acquisto nuovo materiale rotabile) di cui alle Convenzioni approvate in base all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e si tiene ordinamento del personale ferroviario delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 291.

Visto — *L'Ispettore Generale*
V. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	797157	Roggieri Antonietta di Costantino moglie di Lorenzo Rossi, domiciliata in Torino (Con annotazione)	Lire	50 —	Roma
Debito 5 % dei Comuni di Sicilia	1466	Eredità del quondam Antonino Capilleri rappresentata dai Fide commissari pro tempore		25 50	Palermo
»	1891	Eredità del quondam Antonino Capilleri conto di celebrazione di messe, rappresentato dai Fide commisari pro tempore	»	1255 11	»
»	3715	Fide commissari del fu Antonino Capellieri (Con annotazione)	»	51 —	»
»	4066	Eredità del fu Antonino Capilleri, rappresentata dai fide commissari del tempo (Con annotazione).	»	47 18	»
»	4077	Come sopra	»	281 35	»
Consolidato 5 %	115076	Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio in Borgo di Carrega (Alessandria)	»	170 —	Firenze
»	1255113	Ospizio Luigi Bilanzuoli in Minervino Murge (Bari) . . .	»	3750 —	Roma
»	582555	Fondazione di Culto istituita dal fu Chiappori Pietro, fu Antonio di Varazze, amministrata da quel Comune (Genova).	»	150 —	Firenze
»	4460 / 399760	Fabbrica ossia manutenzione dell'Arco di Portigliolo presso Jnvrea Fra Voltri ed Albissola sotto l'Amministrazione unica del Sindaco del Comune di Varazze (Con avvertenza).	»	15 —	Torino
»	44064 / 439364	Come sopra	»	5 —	»
»	1122129	Comune di Varazze (Genova)	»	15 —	Roma
»	932918	Come sopra	»	35 —	»
»	43294 / 438594	Comunità di Cogoleto (Provincia di Savona)	»	15 —	Torino

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	438593	Comunità di Celle (Provincia di Savona)	*Lire*	20 —	Torino
»	1226562	Ospedale Marina Rati in Cogoleto (Genova) amministrato dalla locale Congregazione di Carità (con avvertenza) .	»	5 —	Roma
»	1200090	Come sopra	»	345 —	»
»	1182483	Come sopra	»	60 —	»
Consolidato 4 50 %	19117	Asilo Infantile di Varazze (Genova)	»	312 —	»
»	5424	Asilo Infantile C. Colombo in Cogoleto (Genova)	»	78 —	»
»	5425	Congregazione di Carità di Cogoleto (Genova), vincolata a favore di povere figlie maritande	»	117 —	»
»	5426	Congregazione di carità per l'Ospedale civile di Cogoleto (Genova).	»	2439 —	»
»	21459	Congregazione di carità del Comune di Cogoleto (Genova).	»	18 —	»
Consolidato 3 %	32069	Comune di Varazze (Genova)	»	3 —	Firenze
»	46568	Come sopra	»	3 —	Roma
Consolidato 5 %	50682 / 233622	Diaco Giuseppe fu Antonio domiciliato in Napoli (con annotazione)	»	180 —	Napoli
»	1244232	Carta Emilio fu Salvatore domiciliato a Fordongianus (Cagliari) con annotazione	»	10 —	Roma
	1061988 Solo certificato di usufrutto	Truccone Giulio ed Enrichetta, Vittorio, Tommaso, Cesare, Luigi e Silvia, di Giuseppe, l'Enrichetta moglie di Emilio Soave e gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del detto Truccone Giuseppe fu Vittorio, tutti domiciliati in Torino (con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Alfonso Truccone di Francesco)	»	75 —	»
»	1061990 Solo certificato di usufrutto	Truccone Giulio, Margherita, Carolina, Alfonso, Carlo-Luigi e Mario di Francesco, la Giulia moglie di Giulio Truccone, la Margherita moglie di Luigi Reviglio, la Carolina nubile e l'ultima minore sotto la patria potesta del padre e figli nascituri dal detto Truccone Francesco fu Vittorio, tutti domiciliati in Torino (annotata d'usufrutto come la precedente)	»	75 —	»
»	1061992 Solo certificato di usufrutto	Truccone Margherita di Vittorio, nubile, e figli nascituri dal detto Truccone Vittorio fu Vittorio, domiciliati a a Vigone (Torino) annotata d'usufrutto come la precedente	»	75 —	»
	1061994 Solo certificato di usufrutto	Rostagno Ida fu Gottardo, nubile e prole nascitura dalla di lei madre Rosalia Truccone fu Vittorio, vedova del detto Rostagno Gottardo domiciliato a Torino (annotata d'usufrutto come la precedente).	»	75 —	»
»	61143	Cappellania Placidi nella collegiata di San Gregorio in Spoleto (Perugia)	»	20 —	Firenze

Roma, addì 4 marzo 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
ROSSETTI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 970029 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300 al nome di Fiore *Rosina-Giuseppa-Carola* di Michele, nubile, domiciliata in Lanzo Torinese (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fiore *Giuseppa-Maria-Carola* di Michele, nubile ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubbico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto,

Roma, l'8 agosto 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1143237 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50 al nome di Marchisio Enrico di Angelo domiciliato in Torino

N. 972273 di L. 50 - N 990960 di L. 50 - N. 1001147 di L. 50
» 1032478 » » 50 - » 1039740 » » 50 - » 1047374 » » 50
» 1062702 » » 50 - » 1063693 » » 50 - » 1070779 » » 50
» 1091725 » » 50 - » 1097605 » » 50 - » 1118194 » » 50
» 1124582 » » 50 - » 1141172 » » 50 - » 1168604 » » 50

tutte a favore di *Marchino Enrico* di Angelo domiciliato in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Marchino Carlo* di Angelo, domiciliato in Torino, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 luglio 1903.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,192,211 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20, al nome di Verdone *Enrichetta*, Vittorio e Francesco fu Giuseppe minori sòtto la patria potestà della madre Solla Caterina fu Nicola vedova di Giuseppe Verdone, domiciliati in Campobasso fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Verdone *Carolina-Enrichetta-Maria*, Vittorio e Francesco fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Solla Caterina fu Nicola vedova di Giuseppe Verdone, domiciliati in Campobasso veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 luglio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (*3ª Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del debito dei Comuni di Sicilia cioè: N. 7132 d'iscrizione per L. 61,81 al nome di Wian Giovanni fu Agostino — Wian Francesca fu Agostino, moglie di Biaggini Francesco — Ballotta e Wian Maria fu Salvatore, moglie di Giuseppe Ancona — Ballotta Catterina fu Salvatore rappresentata da Biagini Emanuele — Domingo Gaetana fu Bartolomeo ved. di Agostino Wian, qual madre ed amministratrice dei suoi figli minori Wian *Teresa*, *Agostino* e *Maria* domiciliati in Trapani fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti, mentrechè doveva invece intestarsi a Wian Giovanni fu Agostino — Wian Francesca fu Agostino, moglie di Biaggini Francesco — Ballotta e Wian Maria fu Salvatore, moglie di Giuseppe Ancona — Ballotta Caterina fu Salvatore rappresentata da Biagini Emanuele — Domingo Gaetana fu Bartolomeo ved. di Agostino Wian, qual madre ed amministratrice dei suoi figli minori — Wian *Teresa*, *Bartolomeo* e *Salvatore*, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 luglio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 10 agosto 1903, in lire 100,00.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 10 al 16 agosto 1903 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato a lire 100,00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

8 agosto 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102 59 3/8	100,59 3/8
	4 1/2 % *netto*	102,45	101,32 1/2
	4 % *netto*	102,36 1/4	100,36 1/4
	3 1/2 % *netto*	100,89 3/4	99,14 3/4
	3 % *lordo*	72,58 3/4	71, 383/

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Neue Freie Presse*, di Vienna, ha da Salonicco: Notizie giunte qui da Monastir, 1° corrente, confermano che in quel vilajet regna il terrore ed il panico.

L'insurrezione nel paese era stabilita per il 4 e 5 agosto e doveva scoppiare anzitutto nei dintorni di Ochrida. I membri del Comitato hanno armato alla lotta tutti i giovani. Nel solo vilajet di Monastir gli armati ascendono a parecchie migliaia.

In caso di bisogno prenderanno le armi pure i padri di famiglia.

Il 31 luglio arrivarono a Monastir molti giovani, i quali furono subito accompagnati all'agenzia bulgara, dove in presenza del gerente il consolato e di un sacerdote prestarono il giuramento di fedeltà alla causa della rivoluzione.

A Monastir fu dato ordine a tutte le famiglie bulgare di cuocere e tener pronti pane e biscotti e di consegnare a richiesta queste provviste agli agenti del Comitato. Molte maestre e ragazze bulgare si offrono per recarsi fra gli insorti a curarne i malati e i feriti.

Dalla Bulgaria sarebbe arrivato nel campo degli insorti un alto ufficiale dello stato maggiore — a quanto si dice, colonnello — per assumere il comando dell'insurrezione nel vilajet di Monastir. Per provocare rappresaglie da parte della Turchia, i capi degli insorti resero noto ai turchi che essi incendierebbero e devasterebbero i loro villaggi ed il loro raccolto e massacrerebbero tutti i maomettani.

In una conferenza tenuta dai capi degli insorti a Monastir fu ventilata pure la proposta di un colpo di mano sulla città stessa, ma l'effettuazione del progetto fu per ora rimandata per le obiezioni sollevate da alcuni notabili bulgari.

Sconfortante è il fatto che fra le file delle truppe turche di riserva regna il malcontento e l'indisciplinatezza. I riservisti della guarnigione di Perlepe hanno disertato in gruppi di 30 o 40 uomini e ritornarono nei loro villaggi, dove vendettero armi e munizioni agli insorti.

*
* *

Si ha per telegrafo da Sofia, 7 agosto:

Il Governo bulgaro ha incaricato il suo rappresentante diplomatico a Costantinopoli di far pratiche perchè la Turchia, nel dar la caccia agli insorti, non impieghi truppe irregolari albanesi, ma truppe turche. Il Governo bulgaro crede che l'insurrezione non si estenderà alle città, ma si limiterà alle campagne; perciò spera che non avverranno grandi stragi.

Il giornale ufficiale di Sofia, *New-Wiek*, raccomanda seriamente la moderazione ai circoli bulgari, i quali, di fronte al risveglio rivoluzionario, vorrebbero ora muover guerra alla Turchia.

Il *New-Wiek* dice essere dovere del Governo bulgaro di mantenere, il più a lungo possibile, rapporti amichevoli con la Turchia. Solo qualora riuscissero vani tutti gli sforzi per continuare nelle relazioni pacifiche, si ricorrerebbe alle armi, ma ciò solo in caso estremo e dopo che tutti avranno fatto il loro dovere per meritarsi la simpatia delle Potenze e la fiducia della Porta. Sarebbe un delitto di pensare alla guerra finchè ancora c'è speranza di mantenere la pace.

*
* *

È molto commentato in Germania un articolo della *Corrispondenza della Germania del Sud*, il quale parla della freddezza delle relazioni personali tra il Re Edoardo e l'Imperatore Guglielmo.

La *Corrispondenza* dichiara che l'Imperatore di Germania, in cosiffatto stato di cose, non ha mai pensato di andare in Inghilterra, e non prenderà l'iniziativa di combinare un convegno col Re d'Inghilterra su territorio germanico.

L'Agenzia *Paris Nouvelles*, invece ha ricevuto da Londra un telegramma nel quale è detto che la visita di Edoardo VII all' Imperatore Guglielmo II è definitivamente decisa.

Secondo questo telegramma, il Re d'Inghilterra, dopo aver fatto visita all'Imperatore d'Austria nella sua capitale, lascierà Vienna con treno speciale e si recherà direttamente a Berlino e a Potsdam.

Il Re Edoardo partirebbe poscia per Copenaghen per raggiungervi la Regina durante la visita annuale che essa fa a suo padre, il Re Cristiano.

*
* *

Relativamente all'atteggiamento del Ministero di fronte ai progetti fiscali, si telegrafa da Londra, 8 agosto, che finora il presidente del Consiglio, sig. Balfour, e il ministro delle Colonie, sig. Chamberlain, avevano annunziato bensì che l'inchiesta del Governo sui progetti fiscali continuava, ma non avevano mai smentito l'esistenza dei progetti medesimi. Ora, il sig. Chamberlain per la prima volta, rispondendo ad un deputato, disse che il Governo di Sua Maestà non ha ancora proposto di stabilire una tariffa preferenziale con le Colonie.

Questa risposta ha fatto sensazione nei corridoi della Camera dei comuni.

Numerosi deputati dichiarano che essa equivale quasi ad una ritirata.

Il sig. Balfour pronuncerà un importante discorso il 1° ottobre prossimo, ed in quell'occasione farà una dichiarazione definitiva circa il contegno del suo Ministero riguardo ai progetti fiscali.

D'altra parte il capo dell'opposizione alla Camera dei comuni, sig. Campbell-Bannerman, farà una grande *tournée* di propaganda libero-scambista, 15 giorni dopo il discorso di Balfour.

BIBLIOGRAFIA

Libri mandati in dono alla *Gazzetta Ufficiale*.

Dott. Adriano Belli - *Grammatica dialogica della lingua tedesca* - 1ª parte - (Tipografia Emiliani. Venezia 1903).

Emilio Federici - *Guerra al duello* - (Tipografia Emiliana. Venezia 1903).

Luisa Anzoletti - *Divorzio e dovere sociale* - (Tipografia Emiliana. Venezia 1903).

Emilio Federici - *La prevenzione del suicidio da parte della Società* coll'esame delle opere sul suicidio di Curci e di Morselli - (Tipografia Emiliana. Venezia 1903).

Prof. Giuseppe Picciò - *Guida alla ricerca d'esempi storici* per i componimenti italiani degli alunni delle scuole ginnasiali,

tecniche, normali e professionali del Regno - (Tipografia Emiliana. Venezia 1903).

EMILIO FEDERICI - *Divorzio e socialismo* - (Tipografia Emiliana. Venezia 1903).

N.B. — Di alcuni di questi libri sarà fatto più ampio cenno in altro numero di questa *Gazzetta*.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, giunta venerdì sera a Vossevangen, si è imbarcata subito a bordo dello *yacht Jolanthe*, proseguendo il suo viaggio pel Nord.

S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, cav. Zanardelli, ha lasciato ieri Roma, diretto a Maderno.

In memoria di Re Umberto. — A Chioggia sono stati ieri solennemente inaugurati un busto ed una lapide consacrati alla memoria del compianto Sovrano.

Intervennero all'inaugurazione l'on. deputato Roberto Galli e le Autorità civili e militari.

Il grande ricevimento al Municipio, al quale hanno preso parte migliaia di persone, è riuscito solenne e splendido.

Il cav. Pagan, rappresentante il Comitato cittadino, ha fatto la consegna del busto e della lapide al Sindaco Gallimberti.

Hanno pronunziato discorsi commemorativi l'avv. Frizziero, il sig. Marcozzi, il deputato Galli, il consigliere Manfren ed il rappresentante il Prefetto.

Tutti gli oratori sono stati vivamente applauditi.

Esposizione agraria di Alba. — Ieri, in forma solenne, fu inaugurata ad Alba l'esposizione agricola-industriale, posta sotto l'alto patronato di S. M. il Re ed alla quale concorrono oltre un migliaio di espositori fra nazionali ed esteri.

V'intervennero il Prefetto della provincia, rappresentante di S. M. il Re; S. E. il Sottosegretario di Stato, on. Niccolini, in rappresentanza del Presidente del Consiglio e del Governo, gli onorevoli Calissano, Curreno, Pivano e Rebaudengo; le Autorità provinciali e comunali, rappresentanze di Municipii ed associazioni ecc.

La cerimonia ebbe luogo sotto l'elegante padiglione centrale, alla presenza di numerosi invitati, tra cui molte signore, espositori azionisti ed associazioni con bandiere.

Il Comitato esecutivo dell'Esposizione era al completo.

Pronunziò il discorso inaugurale il Presidente del Comitato, avv. Cantalupo, cui seguirono il conte di Mirafiori, presidente onorario del Comitato, ed il Sindaco di Alba, avv. Conterno.

Quindi S. E. l'on. Niccolini prese la parola, annunciando che, stante gli impedimenti di altri membri del Governo, egli era stato delegato dal Presidente del Consiglio, onorevole Zanardelli, ad inaugurare l'Esposizione.

Egli portò il saluto del Governo ed il plauso per la nobile iniziativa presa dal Comitato ordinatore dell'Esposizione. Rievocò la figura di Michele Coppino, illustre cittadino di Alba ed onore del Parlamento italiano, e rivolse un cortese saluto all'on. Calissano, degno successore del Coppino nel collegio elettorale politico di Alba.

Si dichiarò fautore delle Esposizioni, specialmente di prodotti agricoli ed industriali, e ne rilevò i vantaggi per l'economia nazionale, per lo sviluppo delle industrie, inquantochè esse avvicinano il produttore al consumatore.

L'oratore trovò tanto più opportuno il pensiero del Comitato ordinatore perchè nei minori centri più sentito è il bisogno di tali Mostre, ed in essi meno facilmente si può seguire il cammino del febbrile progresso dell'umana attività e minore è la cultura delle masse.

Si rallegrò del felice esito dell'iniziativa presa, poichè all'Esposizione hanno preso parte oltre mille produttori.

L'oratore chiuse il suo discorso dichiarando che si proponeva di visitare con vigile occhio ed amorosa cura i prodotti esposti per riferire le sue impressioni al suo carissimo amico, l'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed all'illustre uomo, che con tanta autorità, con giovanile energia e con sì alto ed illuminato patriottismo presiede al governo della pubblica cosa.

Dopo ciò inaugurava l'Esposizione nel nome Augusto di S. M. il Re, a cui invitava rivolgere un reverente saluto.

Il discorso fu più volte interrotto da calorosi e prolungati applausi, che si rinnovarono alla fine.

Quindi l'on. Niccolini, accompagnato dall'on. Calissano, e dalle altre autorità, visitò minutamente l'Esposizione, elogiando gli espositori, che gli andavano fornendo man mano notizie e manifestando infine la eccellente impressione riportata dalla sua visita alla Mostra.

All'Albergo Savoia ebbe poscia luogo un banchetto di cento coperti, offerto dal Comitato dell'Esposizione.

Rettori universitari. — Per l'anno scolastico 1903-1904 sono nominati Rettori i professori:

Puntoni Vittorio a Bologna — Fenoglio Ignazio a Cagliari — Barrili Anton Giulio a Genova — Martinetti Vittorio a Messina — Triani Giuseppe a Modena — Nasini Raffaello a Padova — Pesci Leone a Parma — Golgi Camillo a Pavia — Supino Davide a Pisa — Dettori Giovanni a Sassari — Barduzzi Domenico a Siena — Clementi Gesualdo a Catania — Salinas Antonio a Palermo — Chironi Gian Pietro a Torino — Cugnoni Giuseppe a Roma.

È confermato a Rettore della R. Università di Macerata il prof. Ranelletti Oreste.

Italiani onorati all'estero. — La facoltà di lettere dell'Università di Heidelberg ha nominato dottore *honoris causa* il Direttore generale delle antichità e belle arti al Ministero della pubblica istruzione italiana, comm. Carlo Fiorilli.

La Facoltà di scienze della stessa Università, ha nominato dottore per lo stesso titolo il professore di clinica della R. Università di Roma, senatore Stanislao Cannizzaro.

Comunicazioni interrotte. — Le comunicazioni telefoniche colla Francia sono dall'altro ieri interrotte sulla linea fra Parigi e Torino.

Vi è anche una interruzione telegrafica fra Parigi e l'Italia.

Marina militare. — La sqadra del Mediterraneo è partita da Maddalena, dirigendosi all'Asinara. È rimasta ancorata a Maddalena la R. nave *Garibaldi*. La *Lombardia* è partita da Nagasaki; il *Volturno* è partito da Aden; il *Volta* è partito da Napoli; la *Lepanto* è giunta a Viareggio; la *Sicilia* e la *Varese* sono giunte all'Asinara; la *Sardegna*, la *Carlo Alberto*, l'*Agordat* il *Nembo*, il *Lampo*, il *Turbine* sono giunte a Porto Torres.

Marina mercantile. — Il vapore *Vancouver*, della D. L., è partito sabato da Genova per Boston.

È giunto a Rio Janeiro il piroscafo *Las Palmas*, della Società La Veloce.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Gabelle; « Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale ». Anno XX. Aprile 1903. — Roma. Stab. Calzone-Villa.

Un gran convegno touristico. — Per cura del *Touring club italiano* unitamente alla *Corda Fratres*, venne indetto a Livorno per i giorni 22, 23 e 24 corrente agosto un gran convegno touristico.

Il programma degli organizzati festeggiamenti è attraentissimo.

I premi consistono in medaglie d'oro, argento, *vermeil*, stendardi d'onore.

Premi speciali vi saranno per automobili, motociclette ecc.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 8. — La prima udienza del processo Humbert è cominciata a mezzogiorno.

L'aula della Corte d'assise è affollatissima.

Teresa Humbert entra per prima nell'aula ed è vestita di nero. La segue Federico Humbert, che procede, tenendo gli occhi bassi. I Daurignac sembrano avere un'aria indifferente.

Allorchè gl'imputati hanno preso posto nel loro banco, il cancelliere comincia la lettura dell'atto di accusa. Durante la lettura, Teresa Humbert protesta contro alcuni brani, ma il presidente le impone di tacere.

Teresa afferma l'esistenza dei Craword e la sua onestà.

Poscia attacca il Guardasigilli Vallé. Il presidente della Corte d'assise riesce difficilmente ad interromperla per interrogarla sulla sua famiglia e sulla sua giovinezza.

Teresa racconta il suo matrimonio e la sua odissea di lusso e di debiti e sostiene che fu rovinata dagli usurai.

L'udienza è indi sospesa.

Ripresasi l'udienza, Teresa Humbert sembra stanchissima. Il presidente comincia a parlare dell'affare Crawford di cui fa la storia; ricorda il processo Crawford, i rapporti di Teresa Humbert cogli uomini d'affari che Teresa ingannava mediante la sua cassaforte, e la fuga degli Humbert in Spagna.

Teresa risponde che proverà la sua innocenza.

Il presidente intraprende l'interrogatorio di Federico Humbert.

Questi affetta di non saper nulla e dice che non si occupò giammai di affari nè di procedura.

Il seguito del suo interrogatorio è rinviato a lunedì.

Il pubblico esce dalla Corte d'assise visibilmente deluso dell'attitudine di Teresa Humbert che aggiorna le sue pretese rivelazioni.

VIENNA, 8. — Il Re e la Regina di Rumania sono giunti nel pomeriggio.

SALONICCO, 8. — Notizie da Monastir informano che il console russo, Rostkowsky, è stato assassinato da una fucilata tiratagli da un turco, mentre egli rientrava in città da una passeggiata.

Sembra che fosse sorto un diverbio tra il console e il turco perchè questi si era rifiutato di salutarlo.

Mancano particolari.

COSTANTINOPOLI, 8. — Il maresciallo Omer Ruchdi è partito da Prizrend per Monastir onde assumere il comando in capo delle truppe incaricate di disperdere le bande macedoni.

COSTANTINOPOLI, 8. — La Porta, rispondendo alle osservazioni fattele dalla Russia circa le condizioni degli armeni nei *vilayet* di Erzerum e di Bitlis, afferma che non vi è colà alcun pericolo e soggiunge che il movimento delle bande è limitato al solo *vilayet* di Monastir.

BUDAPEST, 8. — Nel Consiglio dei ministri, tenutosi oggi, è stato deliberato di rassegnare nelle mani dell'Imperatore, le dimissioni dell'intero Gabinetto, presieduto dal conte Khuen-Hédervâry.

PARIGI, 8. — Avendo il *Matin* pubblicato alcune lettere dell'ex-ministro degli esteri Flourens a Teresa Humbert, il giornale sarà sottoposto a processo per divulgazione di documenti processuali.

ISCHL, 8. — L'Imperatore Francesco Giuseppe, in seguito alla crisi ministeriale ungherese, interromperà il suo soggiorno ad Ischl e ritornerà a Vienna il 12 corrente.

PARIGI, 8. — I giornali pubblicano dispacci da Salonicco, nei quali si annunzia che diecimila insorti, divisi in quattro corpi, operano nel *vilayet* di Monastir e che duemila insorti combattono a Castoria contro le truppe. Un cordone di truppe protegge Monastir, dove i negozi sono chiusi. Gli operai minacciati di morte rifiutano di lavorare alle riparazioni delle ferrovie danneggiate dagli attentati colla dinamite. Di fronte al pericolo di circolare sui treni si chiede per misura di prudenza che vengano soppressi i treni viaggiatori in Macedonia.

La situazione generale è considerata grave.

MACON, 9. — Il ministro della guerra, generale André, presidente del concorso internazionale del tiro a segno, è arrivato.

Egli, ricevendo gli ufficiali, dichiarò che la Francia non deve prendere l'iniziativa del disarmo, mentre le grandi Potenze aumentano i loro mezzi di difesa.

Se un giorno i popoli consentiranno il disarmo, la Francia vedrà ciò che dovrà fare.

Ma, concluse, il diminuire oggi gli armamenti farebbe dire che la Francia rinuncia all'onore di essere alla testa delle nazioni.

ISCHL, 9. — Il Re di Rumania è giunto alle 2,28 pom. ed è stato ricevuto alla stazione dall'Imperatore Francesco Giuseppe.

L'incontro fra i due Sovrani fu improntato alla massima cordialità.

Alle 4,30 vi è stato un pranzo di Corte alla villa imperiale, al quale ha preso parte il Re Carlo.

Stasera avrà luogo una rappresentazione di gala al teatro.

I due Sovrani sono stati ovunque entusiasticamente acclamati dalla popolazione.

COSTANTINOPOLI, 9. — Le notizie relative a saccheggi e massacri, compiuti dalle bande in sette villaggi del *vilayet* di Monastir, non sono ancora ufficialmente confermate.

È però certo che numerosi greci del *vilayet* di Monastir sono stati uccisi dai rivoluzionari per aver prestato la loro opera a favore dei turchi.

I rivoluzionari hanno pure distrutto in parecchi punti la linea ferroviaria tra Salonicco e Monastir ed hanno rotto i fili telegrafici.

Le popolazioni di alcuni villaggi del *vilayet* di Monastir si sono unite alle bande.

I maomettani sono straordinariamente eccitati.

Notizie da Salonicco recano che è stata ordinata la mobilizzazione di 24 battaglioni di *redifs*.

BUDAPEST, 9. — La Commissione parlamentare d'inchiesta sul tentativo di corruzione del deputato Zoltan Papp ha terminato i suoi lavori ed ha deciso di presentare, lunedì, alla Camera dei deputati, le sue conclusioni.

BELGRADO, 9. — Notizie da Monastir riferiscono che il turco che uccise il Console russo è un gendarme. S'ignora però se egli fosse o no di servizio.

VIENNA, 9. — Il Re di Rumania è partito stamane per Ischl, onde visitarvi l'Imperatore Francesco Giuseppe.

La Regina di Rumania è partita iersera per Segenhaus, presso Neuwied.

MARSIGLIA, 9. — Il Presidente del Consiglio, Combes, è giunto iersera, e fu accolto con una grande dimostrazione dalla cittadinanza.

Egli presiedette subito la seduta di chiusura del Congresso delle Società dei maestri e pronunciò un discorso, affermando le simpatie del Governo pei maestri e per le maestre che si dedicano all'emancipazione morale ed intellettuale dei fanciulli del popolo.

Ricordò che la maggioranza parlamentare strappò i giovani alle Congregazioni. Così l'insegnamento dei Congregazionisti fece il suo tempo.

Combes si rallegrò infine coi maestri per la loro fedeltà alla Repubblica, e li salutò come apostoli dell'idea repubblicana.

Il Presidente del Consiglio, entrando ed uscendo dal Congresso, fu salutato con acclamazioni, ma vi furono anche alcuni fischi. Si fecero otto arresti.

MARSIGLIA, 9. — A mezzogiorno ha avuto luogo un banchetto di 3500 coperti offerto dagli insegnanti in onore del Presidente del Consiglio, Combes, del ministro della marina, Pelletan, del deputato Brisson e di Flaissières, che sono stati vivamente acclamati.

La folla seguiva le vetture dei ministri gridando: *Viva Combes! Viva la Repubblica!* e cantando l' *Internazionale.*

Alla fine del banchetto il Presidente del Consiglio, Combes, pronunziò un discorso in cui dichiarò che il Governo ha trionfato su tutte le coalizioni, e giustificò il modo con cui fu applicata la legge sulle Congregazioni, il rigetto in blocco delle domande di autorizzazione e la chiusura degli stabilimenti insegnanti.

Combes soggiunse che accettò il potere soltanto all'espressa condizione che l'unione tra il Governo e la maggioranza non si rompa; se questa unione cessasse, egli lascerebbe il potere; spera tuttavia di potere compiere l'opera iniziata.

Terminò citando le questioni che rimangono a risolversi, cioè, l'abrogazione della legge Falloux, l'imposta sull'entrate e le pensioni agli operai.

MARSIGLIA, 9. — Nel momento in cui il Presidente del Consiglio, Combes, dopo il banchetto offertogli dagli insegnanti, entrava nel palazzo della Prefettura, un individuo vestito da pescatore, certo Picola, tirò due colpi di rivoltella contro la vettura del presidente del Cosiglio.

Nessuno è rimasto ferito. L'autore dell'attentato è stato arrestato.

Secondo i giornali, l'autore dell'attentato, sarebbe un italiano. Secondo altre voci però il Picola sarebbe un Corso, suddito francese.

Una versione ufficiale smentisce l'attentato contro il presidente del Consiglio, Combes, e dichiara che i colpi di rivoltella non erano diretti contro la sua vettura.

MARSIGLIA, 9. — Secondo informazioni ufficiali, mentre il presidente del Consiglio, Combes, si dirigeva oggi alla Prefettura un pomodoro venne lanciato contro la sua vettura e andò a colpire un usciere che sedeva accanto al cocchiere.

Gli agenti di polizia inseguirono l'individuo che aveva gettato il pomodoro e che i suoi compagni tentarono di difendere.

Uno di questi, certo Picola sparò dei colpi di rivoltella quando già si trovava a un centinaio di metri dalla vettura del presidente del Consiglio.

L'individuo che aveva lanciato il pomodoro, e il Picola vennero arrestati.

Quest'ultimo, che era ubriaco, negò di aver sparato colpi di rivoltella.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 9 agosto 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	757,93.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	W
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31°,4 / minimo 19°,1.
Pioggia in 24 ore	0,0

Li 9 agosto 1903.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Transilvania, minima di 742 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito ovunque fuorchè in Piemonte ed in Emilia, temperatura poco aumentata.

Stamane: cielo vario sull'alta Italia, sereno altrove; venti deboli o moderati del 1° quadrante.

Barometro livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli o moderati varî; cielo quasi ovunque sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 agosto 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 6	19 4
Genova	coperto	calmo	28 9	21 1
Massa Carrara	sereno	calmo	31 2	18 9
Cuneo	sereno	—	29 7	19 0
Torino	sereno	—	27 2	18 9
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	31 0	19 6
Domodossola	1/4 coperto	—	29 0	18 0
Pavia	sereno	—	30 5	16 9
Milano	sereno	—	33 7	20 8
Sondrio	sereno	—	29 0	14 0
Bergamo	sereno	—	28 0	19 3
Brescia	sereno	—	31 6	18 7
Cremona	sereno	—	32 4	19 7
Mantova	sereno	—	29 0	21 0
Verona	sereno	—	29 2	19 3
Belluno	coperto	—	25 0	17 5
Udine	coperto	—	26 2	20 3
Treviso	coperto	—	28 0	20 1
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 0	22 0
Padova	sereno	—	28 2	17 5
Rovigo	1/4 coperto	—	28 8	18 0
Piacenza	sereno	—	29 5	18 9
Parma	sereno	—	30 9	20 5
Reggio Emilia	sereno	—	31 0	18 5
Modena	sereno	—	29 9	18 2
Ferrara	sereno	—	28 4	18 9
Bologna	sereno	—	29 4	21 2
Ravenna	sereno	—	27 3	17 4
Forlì	sereno	—	29 2	19 8
Pesaro	sereno	calmo	27 3	18 5
Ancona	sereno	calmo	28 1	22 0
Urbino	sereno	—	26 8	24 0
Macerata	sereno	—	28 0	22 1
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	20 0
Perugia	sereno	—	29 6	20 0
Camerino	sereno	—	27 9	19 1
Lucca	sereno	—	32 2	16 8
Pisa	sereno	—	33 0	18 0
Livorno	sereno	calmo	30 3	18 8
Firenze	sereno	—	32 8	18 0
Arezzo	sereno	—	32 8	18 3
Siena	sereno	—	32 0	19 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	31 4	19 0
Teramo	sereno	—	30 6	19 6
Chieti	sereno	—	27 0	21 0
Aquila	sereno	—	28 5	16 0
Agnone	sereno	—	26 9	17 1
Foggia	sereno	—	29 6	22 0
Bari	sereno	calmo	25 0	17 0
Lecce	sereno	—	25 9	17 6
Caserta	sereno	—	32 1	21 6
Napoli	sereno	calmo	30 8	22 0
Benevento	sereno	—	30 4	15 0
Avellino	sereno	—	29 7	15 1
Caggiano	sereno	—	25 4	18 0
Potenza	sereno	—	25 0	13 3
Cosenza	sereno	—	30 0	15 7
Tiriolo	sereno	—	32 2	14 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 2	21 6
Trapani	sereno	calmo	26 1	22 8
Palermo	sereno	calmo	29 5	19 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	33 0	21 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	31 5	20 0
Catania	sereno	calmo	29 4	20 6
Siracusa	sereno	calmo	29 2	20 3
Cagliari	sereno	calmo	30 6	17 3
Sassari	sereno	—	29 3	18 3

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*